

**DMAIL GROUP S.p.A.**

***Sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 15 – Milano, Italia***

***Codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano  
12925460151***

***Capitale Sociale Euro 15.300.000 i.v.***

***http://www.dmailgroup.it***

***Osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell' art. 2446, primo comma,  
Cod. Civ. - Assemblea degli Azionisti del 26, 29 e 30 ottobre 2012***

**\*\*\* \*\* \*\*\***

Agli Azionisti di Dmail Group S.p.A. ("Società")

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato per deliberare in merito alla presenza di perdite rilevanti ex art. 2447 Cod. Civ. sulla base della situazione patrimoniale della Società alla data del 30 giugno 2012 ("Situazione Patrimoniale").

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto redatto la relazione ai sensi dell' art. 2446, primo comma, Cod. Civ. e dell'art 74 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 3A, schema n. 5, allo scopo di illustrare la Situazione Patrimoniale della Società.

Al riguardo il Collegio Sindacale osserva quanto segue.

In data 27 agosto 2012 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto, tenuto conto dei dati emergenti dalla richiamata Situazione Patrimoniale, della



necessità di convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti ex art. 2447 Cod. Civ., in considerazione altresì del fatto che il processo di aumento del capitale sociale (di cui all'assemblea dello scorso maggio 2012) non ha potuto trovare puntuale compimento.

La Situazione Patrimoniale approvata dall'organo amministrativo evidenzia un risultato negativo del periodo (01 gennaio – 30 giugno 2012) pari ad Euro 13.635 migliaia che determina un patrimonio netto negativo pari ad Euro 6.577 migliaia, con conseguente riduzione del capitale al di sotto del limite legale, e necessità di adottare i necessari provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 Cod. Civ. fatto salvo quanto *infra* indicato.

Il Collegio Sindacale ricorda altresì che l'attività di revisione legale dei conti è affidata, ai sensi di legge, alla Deloitte & Touche S.p.A. ("Deloitte").

La normativa vigente, peraltro, non prevede che la Situazione Patrimoniale della Società debba essere assoggettata a controllo da parte della Deloitte ancorché, con riferimento alla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2012, la stessa società di revisione ha affermato di essere nell'impossibilità di esprimere un giudizio in quanto il presupposto della continuità aziendale è soggetto a diverse significative incertezze.

Il Collegio Sindacale è comunque chiamato, ai sensi dell'art. 2446 primo comma Cod. Civ., a formulare le proprie osservazioni in merito alla Situazione Patrimoniale seppur con un controllo tipo "sintetico-complessivo".

Nella propria relazione anche il Consiglio di Amministrazione ha illustrato le motivazioni per le quali sussiste incertezza riguardo la possibilità che, in occasione dell'assemblea appositamente convocata, venga dato corso ad una copertura delle perdite ed alla ricapitalizzazione della Società nei termini indicati.

\*\*\* \* \*\*\*



Con tali presupposti ed in merito alla prevedibile evoluzione societaria, il Collegio Sindacale, pur non potendo escludere a priori che i soci possano valutare nell'immediato prosieguo di riprendere, in tutto o in parte, l'interrotto processo di aumento di capitale, non può che prendere atto e ricordare quanto affermato dall'organo amministrativo nella propria relazione redatta ai sensi dell'art. 2446, primo comma, Cod. Civ..

Il Collegio Sindacale ricorda, peraltro, come il Consiglio di Amministrazione, in data 24 settembre 2012 e recependo anche le raccomandazioni dello scrivente Organo di Controllo, abbia deliberato di dare mandato al Presidente di depositare un ricorso contenente la domanda di ammissione al Concordato Preventivo, ai sensi del sesto comma del novellato art. 161 L.F. (tale ricorso è stato poi regolarmente iscritto al Registro Imprese competente in data 1 ottobre 2012).


Per completezza, si segnala altresì che, ai sensi dell'art. 182-*sexies* L.F. (così come introdotto dalla Legge 134/2012), dalla data del deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo e sino all'omologazione del concordato non si applicano *inter alia* le disposizioni di cui agli artt. 2446, secondo e terzo comma, e 2447 Cod. Civ. in relazione all'obbligo di riduzione del capitale per perdite e allo scioglimento della società *ex art.* 2484, primo comma punto 4), Cod. Civ..

Allo stato, il Collegio Sindacale ritiene che tale percorso appaia il più corretto al fine di tutelare tutti gli interessi coinvolti.

Milano, 04 ottobre 2012

IL COLLEGIO SINDACALE

(Angelo Galizzi)



(Filippo Tonolo)

